

7109

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 29 SET. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

28 SET. 2005

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 713 del \_\_\_\_\_

Oggetto: Trib. Lav. Bn Audi Nicolina C/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno Ventotto del mese di Settembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                               |                   |                |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE      | - Presidente      | _____          |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 3) rag. Alfonso CIERVO        | - Assessore       | _____          |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE     | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI    | - Assessore       | _____          |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA  | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA        | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA      | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO    | - Assessore       | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE [Signature]

### LA GIUNTA

**Premesso** che con ricorso notificato il 30.6.05 la Sig. Audi Nicolina agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento per la condanna al risarcimento del danno e alle spese di giudizio;

**Con** determina n. 568/05 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso notificato il 30.6.05 dinanzi al Trib. Lav. Bn da Audi Nicolina C/ Provincia di Benevento per la condanna al risarcimento del danno e alle spese di giudizio e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.568/05

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muolio)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente  
A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.568/05 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi al Trib. Lav. Bn con ricorso notificato il 30.6.05 da Audi Nicolina c/ Provincia di Benevento;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carminè NARDONE)

N. 863 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 29 SET. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 29 SET. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rlievi nei termini di legge.

il 18 OTT. 2005  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno \_\_\_\_\_.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 18 OTT. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per  
 SETTORE AVVOCATURA  
 SETTORE \_\_\_\_\_  
 SETTORE \_\_\_\_\_  
 Revisori dei Conti  
 Nucleo di Valutazione  
 Conferenza Collegiale

il \_\_\_\_\_ prot. n. Es 8869  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. 20.10.05  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
8316 prot. n. \_\_\_\_\_  
3.10.05 prot. n. \_\_\_\_\_

il richiesto doppio trasferimento/passaggio che, per la ricorrente, comportava l'assegnazione, con ordine di servizio, presso l'ufficio tecnico.

- 3) Fermo restando l'ordine di servizio per l'ufficio tecnico (*ovvero Unità Operativa "Contabilità, Segreteria, Protocollo, Archivio"*), presso il quale la ricorrente avrebbe dovuto coprire il posto vacante e le mansioni di ragioniere (*percependo, tra l'altro, ulteriori emolumenti in quanto area operativa*), veniva di fatto ed ingiustificatamente collocata presso l'ufficio Patrimonio, con adibizione alle mansioni di addetta al protocollo (*compiti inferiori rientranti nelle attività proprie dei dipendenti di IV livello*), senza possibilità alcuna di poter siglare i lavori - *occasionalmente affidabile* - rientranti nelle sue specifiche competenze;

Sin dai primi giorni di lavoro e dai primi contatti con il personale in organico, la ricorrente è stata vittima di comportamenti ostili e persecutori, da parte tanto dei colleghi, quanto dei dirigenti. Ad esempio, ha subito, in varie tornate, la sottrazione degli arredi dell'ufficio, del telefono, di tutte le pratiche (*comprese quelle relative al Protocollo*) e dei documenti necessari allo svolgimento dell'attività sindacale;

- 5) Le sono state negate le chiavi di accesso al proprio ufficio e le è stato fatto espresso divieto perfino di estrarne un duplicato a proprie spese. Tanto al fine di costringerla a lunghe ed estenuanti attese, dati i sistematici ritardi della collega di stanza, unica a detenerle e, comunque, autorizzata a ritirarle presso il custode;
- 6) La ricorrente, che ha sempre informato i propri superiori di quanto continuava a verificarsi a suo danno, senza sottacere sulla grave condizione di disagio in cui versava, ha più volte invitato - *anche se invano* - la dirigenza dell'ufficio Patrimonio a rimuovere gli ostacoli esistenti;
- 7) In conseguenza di siffatta situazione, presentava istanza per ottenere il cambio di qualifica necessario per il transito all'Area Amministrativa; anche in questo cas, però, ha ricevuto un netto ed ingiustificato rifiuto;
- 8) In data 28.6.1999, per esigenze di servizio, veniva assegnata al Settore Legale U.O. Contenzioso da cui veniva rimossa, dopo circa un biennio, in concomitanza con il superamento degli esami, scritti ed orali, di abilitazione alla professione di avvocato (*sic!*). L'accoglienza riservatela presso il nuovo ufficio non è stata, però, difforme dal precedente ambiente lavorativo; infatti, è stata accolta dai colleghi con il seguente lapidario benvenuto: "*Qui non c'è*

*neppure la sedia per sederti, se vuoi puoi andartene in fondo, nell'ultima stanza, vicino al bagno!";*

9) Anche i nuovi colleghi l'hanno immediatamente isolata, emarginata ed omesso di supportarla nell'approccio con il nuovo lavoro. La ricorrente si è trovata, pertanto, con notevole sacrificio, a dover contemporaneamente imparare e lavorare. Il tutto constatando un costante atteggiamento ostativo ed ostile verso ogni attività quotidianamente svolta (*es: non le veniva indicata l'ubicazione delle pratiche; veniva costantemente "rimossa", senza informarla, la modulistica dell'ufficio*);



10) Nonostante il proficuo lavoro espletato è stata discriminata e penalizzata sotto il profilo valutativo ai fini dell'attribuzione del premio incentivante; tanto a differenza di quanto avveniva per i colleghi del medesimo livello, per i quali il riconoscimento di funzioni plurime scattava regolarmente;

11) In data 27.01.2001 la sig.ra AUDI, avendo conseguito l'idoneità nella selezione di Istruttore Direttivo di area amministrativa, formulava una nuova richiesta per il cambio di qualifica (*da ragioniere ad Istruttore Amm.vo*); anche in questo caso l'esodo le è stato, come al solito, immotivatamente negativo;

12) In data 17.07.2001, mentre era in congedo ordinario, le veniva recapitato l'ordine di servizio che ne disponeva - *in forza di quanto previsto dal tuttora vigente Regolamento* - l'assegnazione, quale **segretario economo** per il Museo/Biblioteca del Sannio; quivi la ricorrente presta a tutt'oggi servizio, anche se quale semplice economo;

13) Presso la nuova sede di lavoro i comportamenti mobbizzanti, persecutori e di emarginazione hanno raggiunto limiti insopportabili. Gli stessi sono stati perpetrati e reiterati ai danni della ricorrente dai dirigenti, dai colleghi e, soprattutto, dalle sigg.re D'AGOSTINO Anna (*ex vicaria del Museo*) e LAPALORCIA Maria Rosaria, "*fedelissima*" collega della prima, che, oltre ad assumere costanti atteggiamenti estremamente scorretti e denigratori (*ex multis: entrare ed uscire costantemente dall'ufficio segreteria, dove operava la Audi, senza bussare e, fingendo - in alcuni casi - di ignorare la sua presenza, rivolgersi all'applicato presente sia per denigrare, con fare arrogante, il suo lavoro, sia per infangare, con frasi sibilline, la sua vita privata*), non hanno mancato, mostrandosi palesemente infastidite dalla

presenza dell'istante, di bisbigliarle ad ogni suo passaggio ed incontro, frasi offensive del tipo: *"senti che puzza!"*; *"chi è malato deve stare a casa e chi è pazzo in manicomio!"*; *"certa gente se ne deve andare!"*;

14) E' stata fatta oggetto, inoltre, di rimproveri, calunnie e minacce. Inoltre, ogni qualvolta fosse costretta ad allontanarsi, solo per motivi di ufficio o sindacali, è stata costantemente pedinata, talvolta dalla D'AGOSTINO, altre volte dalla LAPALORCIA, in altri casi da terzi (es.: ROMANO);

15) L'artato piano di progressivo isolamento dell'istante, avallato dalla dirigenza dell'ufficio, ha coinvolto perfino i custodi, ai quali venivano riportate vicende (*diffamatorie, impudiche ed offensive*) di assoluta gravità inerenti la sua vita personale (*ex multis: vicende inerenti l'annullamento di matrimonio da parte della Sacra Rota*) e professionale (*ex plurimis: conseguimento trasferimento e titoli di studio*), alimentandone lo stato di totale prostrazione psicofisica;

16) In tale periodo la sig.ra AUDI si è vista perfino revocare, con provvedimento giustificato dalla pretesa necessità di adeguare l'orario di lavoro all'esigenze del Museo, il diritto alla settimana corta. Il provvedimento, prontamente impugnato e contestato, sulla base sia delle notevoli disfunzioni che siffatta modifica avrebbe provocato alla propria attività lavorativa (*da coordinare con le esigenze d'orario; divenuto sovrapposto, della Biblioteca*), sia per il diverso trattamento riservato al segretario operante in precedenza (*al quale tale diritto era stato pacificamente accordato*), ha comportato perfino l'interessamento alla vicenda delle Organizzazioni Sindacali. Il Segretario Generale CISL, in particolare, con missiva del 25.03.2002, indirizzata al Presidente della Provincia, ha denunciato il trattamento palesemente discriminatorio riservato all'istante chiedendo opportune delucidazioni. La questione, pur trovando un apparente iniziale riscontro positivo (*tanto della dirigente al personale quanto del responsabile del servizio BB.CC.*), è rimasta comunque irrisolta tant'è che a tutt'oggi la sig.na AUDI non vede riconosciuto il proprio diritto;

17) La sig.ra AUDI, che a tutt'oggi non vede riconosciuti i propri diritti lesi, ha svolto e svolge, con estremo disagio, le proprie mansioni in due diverse segreterie (*presso ognuna delle quali, in precedenza, era deputato un segretario*), non percependo né compensi, né tantomeno un adeguato punteggio ai fini dell'attribuzione del premio incentivante; a differenza

di quanto avveniva per tutto il personale di pari categoria presente nel museo;

18) Inoltre, le è stato artatamente negato il compenso come responsabile del procedimento amministrativo, ritenuto dal dirigente non spettante, ed è stata strumentalizzata la temporanea sua assenza per malattia al fine di conferire, in dispregio dell'atto di determina esistente, nomina e compensi relativi all'applicato di segreteria sig. AVITABILE;

19) In data 16.05.2002 è stata anche minacciata ed ingiuriata telefonicamente (con epiteti, quali: "disgraziata", "fetente", "lurida", "incapace", "te la farò pagare", "ti devo ammazzare", che hanno costretto la Audi a rivolgersi alla competente A.G.) dalla dipendente LAPALORCIA Maria Rosaria, con una violenza verbale tale da provocarne un improvviso e gravissimo malore che induceva il custode TIZZANINO Antonio e la dipendente FORNARI Rita all'immediato suo trasporto presso il Pronto Soccorso del nosocomio "G. Rummo" di Benevento. Nell'occasione la sig.ra D'AGOSTINO Anna non mancava perfino di colpirla indirettamente tant'è che, nonostante fosse a perfetta conoscenza di quanto accaduto, segnalava alla dirigente ROMANO (responsabile del settore servizio ai cittadini) anche dell'allontanamento ingiustificato dal lavoro dei detti dipendenti, chiamati perfino a giustificare "l'arbitrio contestato";

20) In data 03.03.2003 ha assunto servizio presso il Museo/Biblioteca del Sannio il rag. Osvaldo ROMANO (dipendente di cat. D1, Istruttore direttivo amministrativo, non previsto, tra l'altro, dall'allora vigente pianta organica) che, per volontà del Direttore Elio GALASSO (oltre che della Dirigente Patrizia TARANTO), ha sottratto tutte le mansioni amministrative ed economico – finanziarie fino ad allora spettanti e svolte dalla ricorrente. Nell'occasione è stata fatta oggetto di ossessive e minacciose intimidazioni verbali da parte del Direttore affinché lasciasse la propria postazione lavorativa in favore del sopraggiunto D1. All'esternato netto rifiuto la postazione le è stata artatamente e subdolamente privata durante un'assenza per malattia, causata dalle vessazioni subite;

21) Veniva quindi trasferita dal Museo alla Biblioteca, dove le veniva assegnata un'angusta stanza, sita al 2° piano, priva di telefono, nonché di arredi. Il "trasferimento" le cagionava, oltre ad un pregiudizio professionale (perfino

*il suo collaboratore continuava ad occupare l'originaria postazione), un grave danno dal punto di vista logistico, rimanendo assoggettata a costanti e continui spostamenti (la Biblioteca, infatti, dista circa 200 metri dal Museo);*

22) Di quanto occorso la sig.ra AUDI ha provveduto ad inoltrare apposita nota alle Autorità competenti, senza però ottenere alcun riscontro;

23) Il 09.05.2003 è stata nuovamente spostata ed allocata in una stanza, sita sempre al 2° piano della Biblioteca, assolutamente malsana e non idonea, atteso che, oltre a contenere scaffalature con numerosi libri antichi che sprigionavano un odore sgradevole ed acre dovuto ai trattamenti con agenti chimici necessari per la loro conservazione, si presentava invasa da polvere. Tanto le ha provocato gravi problemi respiratori e l'insorgenza di irreversibili patologie a suo carico. Inoltre, la nuova e buia "postazione" era priva di illuminazione elettrica, degli arredi per l'archiviazione delle pratiche e, naturalmente, della linea telefonica. Il tutto con totale assenza del servizio di pulizia, che non veniva effettuato neppure nei locali dove erano ubicati i servizi, che avrebbe dovuto all'occorrenza utilizzare la Audi;

24) Del fatiscente e malsano ambiente lavorativo veniva informata l'A.S.L. BN 01, affinché procedesse ad un sopralluogo. Durante la pilotata verifica, avvenuta in data 11.07.2003 ed allorquando la sig.ra AUDI era assente, solo il solerte intervento di due colleghi (*tra cui FERRAIUOLO Albenzio*) ha permesso agli ispettori di visionare l'ufficio della ricorrente, altrimenti volontariamente secretato dal D1 Romano;

25) Con comunicazione del 13.05.03 veniva edotta dell'assegnazione di un nuovo carico di lavoro comportante, anche formalmente, l'attribuzione di competenze di carattere assolutamente demansionanti;

26) La sig.ra AUDI è stata assoggettata, inoltre, a successivi, ingiustificati e continui provvedimenti di mobilità e/o spostamenti interni (*ex multis: in data 31.07.2003 veniva informata del trasferimento dalla Biblioteca alla Sala Cataloghi del Museo; il 28.08.2003 veniva spostata presso il laboratorio tecnico; successivamente transitava obbligatoriamente presso un nuovo ufficio, privo anch'esso delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività lavorativa*) che hanno contribuito in maniera determinante a minarne l'equilibrio psicofisico, cagionando uno stato di prostrazione

psicologica, nonché di profondo senso di inadeguatezza nello svolgimento delle funzioni. La stessa ha dovuto subire, inoltre, l'indebita divulgazione di notizie relative alle patologie sofferte, risultanti dalle certificazioni rimesse, in plico sigillato, al datore di lavoro (*es: alla ripresa dell'attività lavorativa, dopo la malattia, la sig.ra FORNARI, ovvero il sig. TIZZANINO, le chiedevano se la specifica affezione risultante dal certificato si fosse risolta*);

27) Le sono state sollevate, inoltre, infondate, pretestuose ed inesistenti eccezioni, da parte del direttore Elio GALASSO, riguardo all'esattezza degli atti contabili redatti ed a tre giorni di assenza (*tra l'altro puntualmente autorizzati*), verificatesi addirittura sei mesi prima;

28) 21.01.2004 la ricorrente, costantemente perseguitata e denigrata, ha subito l'ennesima massiccia aggressione verbale, ad opera del D1 rag. Osvaldo ROMANO, che le intimava con gravi minacce ed offese (nel quadro dell'ormai comportamento ostruzionistico consolidatosi nei suoi confronti) di interrompere il lavoro. La paura le provocava un così grave malore da costringerla a ricorrere ai sanitari;

29) Dinanzi all'ennesimo atto di terrorismo psicologico, che, comunque, si verificava e si verifica quotidianamente, la sig. AUDI si è vista costretta a sottoporsi anche alle cure mediche specialistiche dei sanitari e professionisti operanti presso l'Unità Operativa di Salute Mentale di Napoli – A.S.L. Napoli 1, che le hanno diagnosticato una sindrome di tipo depressivo, accompagnato dai relativi disturbi (*ex plurimis: depressione del tono dell'umore, intensa attivazione ansiosa, disturbo del sonno, ricorrenza intrusiva dei pensieri relativi alle vicende lavorative*);

30) Con nota del 16.03.2004 la ricorrente, costretta a subire passivamente il fumo dei colleghi, si vedeva costretta, stante il divieto di legge ed il precario stato di salute in cui versava e versa, a cristallizzare, in apposito documento, l'inutilità dei continui e reiterati inviti volti al rispetto del divieto di fumo all'interno degli uffici. Neanche siffatta comunicazione sortiva alcun tipo di effetto, permanendo la reiterazione della violazione da parte dei dipendenti. Comunque, l'intolleranza verso il fumo passivo, oltre a gravi affezioni alle vie respiratorie, le ha provocato continui e sempre più gravi malori che, alla data del 27.09.04, sono stati causa dell'immediato e pronto intervento medico sanitario;

31) In data 18.03.2004, al termine della giornata lavorativa, stanca e spossata sia per le solite ed ennesime logoranti vessazioni ed umiliazioni subite, sia per il fumo passivo costretto ad inalare, la ricorrente, nello scendere le scale del Museo, perdeva l'equilibrio cadendo rovinosamente. Da tale caduta riportava la nucolgia da trauma contusivo, contusione tibio-tarsica sx con una prognosi di 40 giorni;

32) Al rientro dalla malattia la situazione è rimasta immutata e le condizioni psicofisiche della ricorrente, a cui era stato perfino negato - *mentre prestava lavoro all'ufficio Patrimonio* - il transito alle dipendenze del Ministero degli Interni quale segretario scolastico, ulteriormente aggravate;

33) Dai fatti narrati non residuano dubbi che parte resistente abbia posto e continua a porre in essere una illegittima ed illecita condotta tesa alla totale esasperazione ed annientamento della ricorrente. Con palese mala fede continua a tutt'oggi a mobbizzarla. Tanto, che ha provocato alla lavoratrice, come detto, una grave depressione, ansia persistente, instabilità emotiva, disturbi del sonno, disturbi dell'attenzione e manifestazioni circolatorie e gastriche da stress cronico (*cf. certificazioni mediche*), si è riverberato anche in seno alla famiglia che vive nel costante timore che la propria congiunta possa commettere qualche insano proposito. Il nucleo familiare della AUDI, infatti, è ormai devastato. La situazione, ad oggi, si è attestata nei seguenti termini: **a)** totale sfiducia della lavoratrice nelle sue capacità personali e professionali; **b)** inesistenza di ogni tipo di rapporto coniugale che l'ha portata ad isolarsi dal marito anche fisicamente; **c)** totale abulia nel seguire il figli ancora minore (*di cui è sempre stata valido ed efficiente punto di riferimento*) e nella gestione e conduzione dell'abitazione coniugale (*non provvede più a fare la spesa, a cucinare, a rassettare, etc.*); **d)** totale rifiuto di rapporti con il mondo esterno (*non vuole più incontrare parenti ed amici, si rifiuta di andare in vacanza, al cinema, a teatro, al ristorante, dal parrucchiere e, soprattutto, non vuole più recarsi in chiesa*); **e)** viene costantemente colta da crisi di pianto. Per cercare di lenire i subiti e subendi devastanti danni la ricorrente, oltre alle cure sanitarie e farmacologiche (*cf. doc. all.*), ha fatto ricorso, come già detto, agli specialisti del "Centro Mobbing" di Napoli, Distretto Sanitario 44 dell'A.S.L. NA1 che, a tutt'oggi continuano a tenerla in cura.

## D I R I T T O

La ricorrente è stata assoggettata, tra l'altro, ad ingiustificato demansionamento che ha comportato, per l'effetto, la palese violazione dell'art. 2103 c.c. atteso che **"il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto...."**.

Infatti, è noto ed è pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, che lo spirito informatore della norma è teso, da una parte, a salvaguardare il diritto di ogni lavoratore alla utilizzazione, al perfezionamento ed all'accrescimento del proprio bagaglio di nozioni, esperienza e perizia acquisita in costanza del rapporto di lavoro e, dall'altro, ad impedire che si determini una perdita di professionalità, sia esterna che interna, ovvero una sottoutilizzazione del suo patrimonio professionale.

La migliore giurisprudenza, inoltre, censura l'illegittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello *ius variandi* allorché il dipendente sia adibito a compiti esulanti la sua professionalità, ovvero lasciato in condizioni di forzata inoperosità, costituendo il lavoro, non solo fonte di guadagno, ma soprattutto un mezzo di estrinsecazione della personalità del soggetto.

**E' evidente, pertanto, come l'operato demansionamento, unitamente alle sofferte vessazioni, siano stati causa dell'insorgenza ed aggravamento delle patologie psicofisiche riscontrate dagli specialisti a carico della lavoratrice.**

Non può non ritenersi, quindi, il **nesso di causalità** tra i fatti lamentati e le insorte gravi patologie.

**Nel caso di specie non residuano dubbi, comunque, in ordine alle azioni persecutorie ed ai processi di emarginazione posti in essere dal datore di lavoro, dai superiori e dai colleghi ai danni della sig.ra AUDI Nicolina che, ormai, è annientata come donna, cittadina, lavoratrice, madre e moglie.**

**E' evidente, per l'effetto, che la lavoratrice è divenuta vittima del *mobbing* (fenomeni che nella nostra nazione si allignano soprattutto nella pubblica amministrazione, nella sanità e nel settore del credito), stante la illegittima ed illecita condotta assunta dal datore di lavoro (ex multis: volontaria mancata adozione di idonee misure e validi provvedimenti tesi a tutelare la integrità psicofisica della dipendente; mancata assegnazione alle mansioni lavorative**

spettanti; vessazioni; discriminazioni) che non può non essere ricondotta ad una vera e propria strategia finalizzata a distruggere la dipendente.

Parimenti illecita (*oltre che illegittima*) la condotta dei **mobber**, ed in particolare dei predetti colleghi (*ex plurimis: D'Agostino, Lapalorcia, Romano*) che, con frequenza statica e con aggressione sistematica (*vero e proprio terrorismo anche psicologico*), continuano ad isolarla, vessarla e perseguitarla, devastandola, per l'effetto, sia psichicamente che fisicamente e costringendola al costante ricorso a cure mediche specialistiche ed a massicci trattamenti farmacologici, eziologicamente legati ai fatti narrati.

In forza della scala elaborata dallo psicologo del lavoro Prof. Harald EGE (articolata in 6 fasi), circa gli effetti dell'intensità e/o gravità della condotta mobbizzante e la migliore definizione del fenomeno mobbing (cioè "quel comportamento, reiterato nel tempo, da parte di una o più persone, colleghi o superiori della vittima, teso a respingere dal contesto lavorativo il soggetto mobbizzato che a causa di tale comportamento in un certo arco di tempo subisce delle conseguenze negative anche di ordine fisico da tale situazione"). la ricorrente ha purtroppo raggiunto la **quinta fase**, essendo incontrovertibile l'attestato aggravamento delle sue condizioni psicofisiche e di salute che, peraltro, l'hanno fatta piombare nella depressione e prostrazione.

Dai fatti narrati ne consegue anche la violazione della normativa di cui agli artt. 2, 3, 4, 32 ("La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"), 35 (discriminazione), 36 (lavoro come realizzazione della personalità), 42 e 46 della Carta Costituzione e, soprattutto, quella di cui al CCNL ed all'art. 2087 c.c., teso alla tutela dell'integrità fisica e morale del lavoratore.

La resistente, inoltre, ha violato, oltre l'art. 1223 c.c., le clausole generali di buona fede e correttezza che sono fonte di responsabilità contrattuale per violazione anche degli artt. 1175 e 1375 c.c.

E' noto, infatti, che il datore di lavoro, sia pubblico che privato, ha l'obbligo, anche costituzionalmente imposto, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare la integrità psico-fisica del lavoratore.

L'inadempimento di tale obbligo fa sorgere il diritto ad ottenere il risarcimento del connesso danno (*danno-evento che si produce nel momento in cui viene lesa il bene salute e che è tertium genus rispetto alle categorie del danno*

La mancata esplicazione, quindi, si traduce immediatamente, come già accennato, nell'impossibilità di confrontare la propria attitudine di lavoro con la quotidiana prassi applicativa e, quindi, in un deperimento ed appannamento, difficilmente recuperabile, delle conoscenze ed esperienza acquisite negli anni.

Depauperamento che, come detto, si ripercuote, sia all'interno che all'esterno, del mercato del lavoro.

A quanto sin qui detto occorre aggiungere che la sig.ra AUDI Nicolina versa, come più volte già dedotto, in un gravissimo stato di prostrazione psicofisica che, oltre ad annientarla come donna, cittadina, lavoratrice, madre e moglie, l'ha costretta a fare ricorso al centro di salute mentale dell'ASL NA1 per i disturbi da disadattamento lavorativo, oltre che a cure mediche specialistiche ed a massicci trattamenti farmacologici.

Unitamente al suo nucleo familiare trovasi in una indiscutibile situazione di disagio psicologico e di serissima compromissione degli equilibri psichici.

La gravissima forma di disadattamento, di depressione e di isolamento dalla stessa sofferti, che tutti i componenti il suo nucleo familiare sono costretti a subire e patire, si è manifestata, come evidenziato in fatto, anche al di fuori dell'ambito lavorativo e familiare.

E' diritto della ricorrente, pertanto, ottenere il connesso risarcimento danni da liquidarsi, in via comparativa, in forza dei parametri utilizzati dai Giudici civili e penali (*tabelle Tribunale Milano*), ovvero in via equitativa dal momento che non risultano ancora stratificati orientamenti univoci in ordine alla loro quantificazione.

La resistente, per l'effetto, dovrà essere condannata sia al risarcimento del danno esistenziale, biologico e da *mobbing*, da liquidarsi nella misura di € **2.000.000,00** (*duemilioni di euro*), ovvero di quella somma, maggiore o minore, ritenuta equa dal Giudicante, anche previa valutazione dell'anzianità di servizio della ricorrente, delle funzioni dalla stessa svolte e delle specifiche circostanze evidenziate, sia di quello morale da liquidarsi nella misura compresa tra  $\frac{1}{4}$  ed  $\frac{1}{2}$  del *quantum* richiesto a titolo di danno esistenziale e biologico, ovvero di quella somma; maggiore o minore, ritenuta di giustizia.

In termini preme ulteriormente ribadire che è palese la perpetrata violazione, oltre che della L. 300/70, dell'art. 32 Costituzione, che riconosce e tutela il bene

della salute quale diritto fondamentale dell'individuo, oltre che come interesse della collettività, e dell'art. 2087 c.c. in base al quale il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa ogni misura idonea a tutelare l'integrità psicofisica e la personalità morale del lavoratore.

Secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte il risarcimento conseguente alla lesione di tali beni non può limitarsi al danno patrimoniale (art. 2059 c.c.) e, quindi, agli effetti relativi all'idoneità a produrre reddito, ma deve comprendere il cosiddetto danno esistenziale e biologico.

 Nel caso che ci occupa la ricorrente ha subito, subisce e continuerà a subire una rilevante menomazione psicofisica che investe il complesso delle sue funzioni naturali in relazione all'ambiente di vita ed aventi rilevanza, non solo economica, ma anche esistenziale, biologica, sociale, culturale, morale ed estetica.

*P. Q. M.,*

la ricorrente, a mezzo del sottoscritto Avvocato,

#### **CONCLUDE**

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, in accoglimento del presente ricorso e per le causali in premessa spiegate, voglia così provvedere:

1. Accertare, dichiarare e ritenere l'illegittimità ed illiceità dell'operato demansionamento ed il connesso danno alla professionalità sofferto dalla ricorrente;
2. Accertare, dichiarare e ritenere la natura persecutoria e discriminatoria della condotta - *illegittima ed illecita* - posta in essere dalla resistente - *nonché dai soggetti individuati in premessa* - ai danni della ricorrente;
3. Accertare, dichiarare e ritenere che la ricorrente, minata nell'integrità psicofisica e morale, è stata ed è vittima del *mobbing* e, per l'effetto, il suo buon diritto ad ottenere il connesso risarcimento danni e, in particolare, quello esistenziale, biologico e morale;
4. Accertare, dichiarare e ritenere il nesso di causalità tra le dedotte vessazioni subite dalla ricorrente e l'insorgenza delle patologie attestate; ovvero e comunque il nesso eziologico tra l'illegittimità ed illiceità della condotta assunta dalla resistente ed i danni lamentati dalla lavoratrice anche a carico del suo nucleo familiare;

5. Accertare, dichiarare e ritenere la perpetrata violazione da parte della resistente della legge 300/70, della L. 675/96, del CCNL, degli artt. 2, 3, 4, 32, 35, 36, 41, 42 e 46 Costituzione e degli artt. 1223, 1175 e 1375 e 2087 del codice civile;

6. Ordinare alla PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente e/o legale rapp.te p.-t. , con sede in 82100 BENEVENTO, Piazza 4 Novembre, ovvero Piazza Castello, di adibire la ricorrente alle mansioni per le quali era stata assunta e, comunque, a quelle di capo archivio (*corrispondenti alla categoria superiore che ha successivamente acquisito*), ovvero a mansioni confacenti alla professionalità ed al titolo di studi posseduti, con tutte le connesse conseguenze di legge e di contratto;



7. Ordinare alla **PROVINCIA DI BENEVENTO**, così come rapp.ta e dom.ta, di rimuovere tutti gli ostacoli lamentati dalla Audi e, comunque, di adottare misure idonee ed efficaci per evitare che qualunque lavoratore, ed in particolare la ricorrente, sia oggetto di persecuzione e discriminazione;

8. Condannare la **PROVINCIA DI BENEVENTO** al pagamento in favore della ricorrente:

- di € 5.000,00 (*cinquemila*) mensili per il periodo, da accertarsi, del demansionamento, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta equa, a titolo di danno alla professionalità ed accrescimento della stessa;
- di € 2.000.000,00 (*duemilioni*) a titolo di risarcimento dei danni biologico, esistenziale, al sofferto mobbing ed alla sfera sessuale, ovvero di quella somma ritenuta equa stante quanto evidenziato in premessa;
- a titolo di danno morale, della somma compresa tra € 500.000,00 ed € 1.000.000, ovvero di quella somma ritenuta di giustizia;
- per la sola violazione della privacy della somma di € 350.000,00, ovvero di quella ritenuta equa dal Giudice;

9. Condannare la resistente alla refusione delle spese, diritti ed onorari con distrazione.

In via istruttoria: si chiede di essere ammessi a provare per testi le circostanze di fatto di cui ai capi nn° 1, 2, *anche sub a, b, e c*, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, *anche sub a, b, c, d ed e*, del fatto, che abbiansi quivi per integralmente ripetute e trascritte, con interposta la locuzione "**Vero che...**" con i sigg.ri: 1)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18-2-05

Il Funzionario di Cancelleria  
P.T.O

Si assegna al Coll. Dott.ssa Claudia Chiarotti


Benevento, 24-2-05  
IL PRESIDENTE DI SEZIONE  
P.T.O

Il Giudice del Lavoro dott. Dott.ssa Claudia Chiarotti

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza  
del 10-10-05. Manda al ricorrente di notificare  
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, li 28-2-05 IL GIUDICE DEL LAVORO  
P.T.O

E' copia conforme all'originale  
Benevento li 28-2-05  
IL CANCELLIERE



SI NOTIFICHI A:

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente e/o legale rapp.te p.-T.,  
con sede in 82100 BENEVENTO, PIAZZA 4 NOVEMBRE, ovvero PIAZZA CASTELLO.

A MANI DI [Signature]  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

[Signature] 30/6/05

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vittorio FALCO  
Ufficiale Giudiziario (B3)